

SCHEMA DI

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE

TRA

La Regione Piemonte, (C.F. n. 80087670016), nella persona di _____,
domiciliata per la carica presso la sede di _____

E

l'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale, di seguito denominata "Agenzia" (C.F. 97639830013), rappresentata dal direttore generale, appositamente delegato, domiciliato per la carica presso la sede di via Belfiore, 23/C - Torino;

Premesso che

sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, che ha conferito alle Regioni e agli enti locali una serie di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, la Regione Piemonte, con la legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, ha disciplinato il sistema del trasporto pubblico locale, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito metropolitano, la costituzione di un Consorzio tra Enti denominato "Agenzia per la Mobilità Metropolitana";

a seguito delle modifiche apportate alla legge regionale 1/2000 dalla legge regionale 10/2011, l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana ha ampliato il proprio ambito di operatività e, quale ente pubblico di interesse regionale, è stato ridenominato "Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale";

con le leggi regionali 1/2015 e 9/2015, il legislatore regionale ha apportato ulteriori modifiche alla l.r. 1/2000, prevedendo, tra l'altro, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio di cui all'art. 8 della legge medesima, ridenominato da "Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale" in "Agenzia della mobilità piemontese", il quale è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;

la Regione Piemonte, con DGR 42-1585 del 15/06/2015, ha adottato lo Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, pubblicato sul BUR del 18/06/2015;

l'art. 8 della l.r. 1/2000 prevede che il consorzio gestisca tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti;

l'art. 3 dello Statuto dell'Agenzia, prevede che gli enti aderenti possano esercitare tramite l'Agenzia funzioni di propria competenza in materia di mobilità e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali;

la Regione Piemonte, in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, esercita le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione inerenti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale;

la Regione Piemonte ha sottoscritto con Trenitalia S.p.A. il Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per gli anni 2011-2016 (Rep. n. 16255 del 28.06.2011), allegato alla presente Convenzione (allegato 1);

la Regione Piemonte, in qualità di ente aderente al consorzio e di titolare delle funzioni inerenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, intende delegare all'Agenzia la funzione di amministrazione dei suddetti servizi e, al fine di consentire lo svolgimento delle

attività connesse alla funzione delegata, trasferire la titolarità e la gestione del Contratto di servizio in essere.

Dato atto che

per Trenitalia S.p.A. nulla osta al trasferimento della titolarità e della gestione del Contratto di servizio di cui in premessa in capo all'Agenzia;

al fine di definire la data del trasferimento della titolarità del contratto di servizio di cui in premessa si ritiene opportuno che la stessa venga individuata dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione della presente convenzione;

le obbligazioni derivanti dalla gestione del contratto di servizio oggetto del trasferimento sono poste in capo all'Agenzia dalla data di effettivo trasferimento del contratto medesimo, e trovano la relativa copertura economica nelle risorse economiche regionali che saranno previste a bilancio e rese disponibili;

al predetto fine, con l'allegato 2 alla presente convenzione, è determinato un pre-consuntivo delle obbligazioni contrattuali maturate sino al giorno precedente a quello definito come data iniziale del trasferimento della titolarità dei contratti di servizio, le cui compensazioni economiche risulteranno a carico della Regione Piemonte;

Tutto ciò premesso:

- vista la legge regionale 1/2000 s.m.i.;
- visto lo Statuto dell'Agenzia;
- visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ed in particolare il comma 2 bis che prevede che a fare data dal 30 giugno 2014 detti accordi sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.
- vista la Delibera di Giunta regionale del _____ n. ____ del __/__/____ di approvazione dello schema di Convenzione;
- vista la Delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. ____ del _____ di approvazione dello schema di Convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 Richiamo alle premesse e rinvio agli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante della Convenzione.

ART. 2 Oggetto della Convenzione

1. E' oggetto della Convenzione il trasferimento della titolarità e della gestione del Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale (Rep. n. 16255 del 28.06.2011) sottoscritto dalla Regione Piemonte e da Trenitalia S.p.A. per gli anni 2011-2016 (Allegato 1).

ART. 3 Impegni delle parti

1. La Regione Piemonte rende disponibili all'Agenzia le risorse economiche regionali previste a bilancio e destinate al finanziamento del Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale.
2. La previsione da parte della Regione Piemonte di specifiche agevolazioni tariffarie comporta la preventiva valutazione dei maggiori oneri di servizio ed il trasferimento dalla Regione all'Agenzia delle relative compensazioni economiche da riconoscere al gestore del servizio.
3. La Regione Piemonte si impegna a stanziare nei bilanci annuali e pluriennali a seguire, al fine di garantire la copertura finanziaria della presente Convenzione, le risorse di cui ai precedenti commi 1 e 2, adeguate in funzione della durata del Contratto di servizio e dell'evoluzione del rispettivo programma di esercizio.
4. La Regione Piemonte trasferisce all'Agenzia le risorse previste nella presente Convenzione con rate trimestrali anticipate entro il giorno 15 del secondo mese del trimestre di riferimento.
5. L'Agenzia provvede a richiedere i contributi secondo quanto stabilito dall'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 472/1999 (rimborso IVA dallo Stato). Salvo diversi indirizzi, l'Agenzia provvede a trasferire alla Regione Piemonte, entro la fine dell'anno dall'avvenuto incasso, la quota parte delle somme ricevute a titolo di contribuzione ai sensi del citato D.Lgs. 472/1999 calcolata in funzione dei trasferimenti effettuati dalla Regione.
6. Le eventuali economie di gestione sono utilizzate dall'Agenzia secondo gli indirizzi della Regione Piemonte.
7. La Regione Piemonte si impegna ad inoltrare all'Agenzia per l'istruttoria tutte le richieste di variazione dei servizi originate da richieste degli utenti del trasporto pubblico ferroviario. L'istruttoria per le variazioni dei servizi è effettuata dall'Agenzia che, di concerto con la Regione Piemonte, provvederà agli adempimenti connessi, alla tenuta ed archiviazione dei relativi atti nonché all'emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti.

ART. 5 Decorrenza della Convenzione

1. La Convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. La titolarità del contratto di servizio è trasferita a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
3. Le obbligazioni derivanti dalla gestione del Contratto di servizio oggetto del trasferimento sono poste in capo all'Agenzia dalla data di cui al precedente comma.
4. Il presente accordo ha una durata funzionale alla durata del contratto di servizio oggetto del trasferimento.

ART. 6 - Modifiche alla Convenzione

1. La Convenzione potrà essere modificata e integrata su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari.
2. Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime degli enti sottoscrittori, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

ART. 7 - Effetti della Convenzione

1. I soggetti che stipulano la presente Convenzione hanno l'obbligo di rispettarla in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino la Convenzione medesima o che contrastino con essa.
2. I soggetti che stipulano la presente Convenzione sono tenuti a adottare gli atti applicativi ed attuativi.

ART. 8 – Responsabili della Convenzione e Comitato di monitoraggio

1. Ciascuno degli Enti firmatari individua un proprio Responsabile della Convenzione.
2. E' istituito un Comitato di monitoraggio paritetico della Convenzione composto dai Responsabili di cui al precedente comma e da eventuali ulteriori rappresentanti degli Enti scelti tra i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia.
3. Il Comitato:
 - vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della Convenzione;
 - individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione della Convenzione, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione della Convenzione;
 - dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione della Convenzione;
 - approva all'unanimità eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti della Convenzione e dei suoi Allegati.

ART. 9 - Controversie

1. Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti della Convenzione non sospenderanno l'esecuzione della stessa e saranno preliminarmente esaminate dal Comitato di monitoraggio di cui al precedente art. 8.

ART. 10 – Sottoscrizione e pubblicazione

1. La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è sottoscritta digitalmente nelle forme ivi previste.
2. La Regione Piemonte provvede alla pubblicazione della Convenzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nonché, ai sensi dell'art. 23, c. 1, lettera d), del D.lgs n. 33/2013, sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Torino _____

Per l'Agenzia _____

Per la Regione Piemonte _____